COMUNE DI RICCIONE

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE N. 9

OGGETTO: **PARERE SU "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA"**

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di marzo si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori nelle persone di Dott.ssa Marabini Monica (Presidente), Dott.ssa Boccaletti Graziella e Dott.ssa Rubini Claudia. Il Presidente, riscontrata la presenza in videoconferenza dell'intero organo di revisione, dichiara la seduta validamente costituita.

Esaminata la proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 20 del 16/03/2023 AVENTE AD OGGETTO "**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA"** e Allegato A;

PREMESSO che:

l'art. 1, comma 816, L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

l'art. 1 commi da 817 a 836 L. 27 dicembre 2019, n. 160, , nei quali è contenuta la disciplina del Canone di cui al sopra citato comma 816;

l'art. 1 comma 837 L. 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 446/1997, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

l'art. 1 commi da 838 a 845 L. 27 dicembre 2019, n. 160, nei quali è contenuta la disciplina del Canone di cui al comma 837;

l'art. 1 comma 821 L. 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita "*il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (...)*";

VISTI:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*

- il comma 775 art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e' differito al 30 aprile 2023.*

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alle attribuzioni dell'organo consiliare in materia di potestà tributaria e di fiscalità attiva, nonchè in materia regolamentare;

PRESO ATTO delle delibere:

- delibera G.C. n. 13 del 21/01/2021, avente ad oggetto "Canone unico patrimoniale e canone mercatale, ex legge n. 160/2019. Disciplina transitoria valida nel periodo intercorrente dall'01/01/2021 fino all'istituzione ed approvazione del regolamento e delle tariffe";

- delibera C.C. n. 2 del 28/01/2021 avente ad oggetto "istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. approvazione regolamento per la disciplina provvisoria;

- delibera C.C. n. 6 del 14/04/2021 ad oggetto "Approvazione regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate".

VISTA la comunicazione del Concessionario della Riscossione GEAT SRL prot. 15183 del 22.02.2023 con la quale venivano richieste modifiche al regolamento vigente;

PRESO ATTO della necessità di modificare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria apportando alcune integrazioni e/o modifiche ad alcuni articoli al fine di una maggior trasparenza e corretta applicazione dello stesso e per correggere alcuni errori materiali;

VISTA la deliberazione consigliare n. 56 del 29.12.2022 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011) ", i.e.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/01/2023, immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione 2023-2025 (ART. 169 TUEL);

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso in data 16/03/2023 dal Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.Luigi Botteghi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso in data 16/03/2023 dal Dirigente dei Servizi Finanziari Dott. Dott.Luigi Botteghi i, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTE le modifiche proposte così come evidenziate nel "**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA** " Allegato A;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di delibera in oggetto.

I componenti dell'organo di revisione contabile

Dott.ssa Monica Marabini (Presidente)

Dott.ssa Graziella Boccaletti

Dott.ssa Claudia Rubini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni